

## NOTA METODOLOGICA

### 1. CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI

**(A) ESERCIZI ALBERGHIERI:** tale categoria include gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, le pensioni, i *motel*, le residenze d'epoca, gli alberghi *meublè* o *garni*, le dimore storiche, i centri benessere (*beauty farm*), i centri congressi e conferenze e tutte le altre tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi.

- **Alberghi:** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili.

Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:

- capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
- almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
- un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
- un locale ad uso comune;
- impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

**(B) ESERCIZI COMPLEMENTARI:** tale categoria include i campeggi, i villaggi turistici, le forme miste di campeggi e villaggi turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, gli alloggi agro-turistici, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, gli "altri esercizi ricettivi" non altrove classificati.

- **(B.1) Campeggi:** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. Sono contrassegnati dalle leggi regionali con 1, 2, 3 e 4 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. I campeggi assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero anno. La chiusura temporanea dei campeggi può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore.

Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

Sulla base di specifiche normative regionali, sono state identificate, definite e classificate alcune tipologie di esercizi ricettivi assimilabili ai campeggi, quali: campeggi di transito, campeggi-centri vacanze, campeggi naturalistici, campeggi mobili, campeggi liberi ed isolati, parchi di vacanza, mini aree di sosta, ecc.

- **(B.2) Villaggi turistici:** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Sono contrassegnati con 2, 3 e 4 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. I villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero anno.

- **(B.3) Campeggi e villaggi turistici (forma mista):** in questa categoria vengono inseriti solo gli esercizi per i quali non è possibile identificare, in base alla normativa regionale/provinciale, la tipologia di campeggio o villaggio turistico.
- **(B.4) Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale:** tale categoria include le strutture collettive (camere, case ed appartamenti per vacanze) gestite da un'amministrazione unica commerciale e date in affitto per uso turistico. Sulla base di normative regionali sono state individuate alcune forme di alloggio assimilabili a questa tipologia, quali:
  - Attività ricettive in esercizi di ristorazione
  - *Residence*
  - Affittacamere
  - Unità abitative ammobiliate per uso turistico
  - Case ed appartamenti per vacanza.
- **(B.5) Alloggi agro-turistici e turismo rurale:** in questa categoria rientrano gli alloggi agro-turistici, le *country house* (residenze di campagna) e tutti i tipi di alloggi, previsti dalle leggi regionali, che rientrano nel "turismo rurale". Gli alloggi agro-turistici sono i locali, situati in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli singoli o associati. Le country house (residenze di campagna) sono i fabbricati, siti in zone agricole, quali ville padronali o cascinali rurali, trasformati a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originari in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, nonché con servizi di ristorazione, attrezzature sportive e ricreative  
 Per l'identificazione di tale segmento è necessario utilizzare tutte le fonti previste dalle normative locali considerando, in particolare, gli archivi amministrativi regionali, provinciali e di altre amministrazioni pubbliche (ad esempio degli Assessorati all'Agricoltura) relativi alle aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio.
- **(B.6) Ostelli per la gioventù:** sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.
- **(B.7) Case per ferie:** sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari. Tale categoria in base alle normative regionali include i centri di vacanza per minori, le colonie, i pensionati universitari, le case della giovane, le foresterie, le case per esercizi spirituali, le case religiose di ospitalità, i centri vacanze per ragazzi, i centri soggiorni sociali, ecc.
- **(B.8) Rifugi alpini:** sono i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani. Sono assimilabili a questi esercizi alcune tipologie di esercizio previste da leggi regionali quali rifugi sociali d'alta montagna, rifugi escursionistici o rifugi-albergo, bivacchi, ecc.
- **(B.9) "Altri esercizi ricettivi":** tale categoria include tutte le altre tipologie di alloggio non elencate in precedenza che, anche se non espressamente definiti dalla legge-quadro sul turismo del 17 maggio 1983, n. 217, sono contemplate dalle varie leggi regionali.

**(C) ALLOGGI PRIVATI IN AFFITTO:** questa tipologia riguarda le forme di alloggio date in affitto da privati a privati o ad agenzie professionali, su base temporanea, come alloggio turistico. E' caratterizzata da una gestione non imprenditoriale, non è disciplinata dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi (alberghieri e complementari) e comprende le seguenti categorie:

- **(C.1) Bed and breakfast:** strutture ricettive che offrono un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o di posti letto.
- **(C.2) "Altri alloggi privati":** tale categoria include tutte le altre tipologie di alloggio privato in affitto, diverse dai *Bed and Breakfast* che, anche se non espressamente definiti dalla legge-quadro sul turismo del 17 maggio 1983, n. 217, sono contemplate dalle varie leggi regionali. Come ad esempio: camere in affitto in alloggi familiari in cui la sistemazione prevede che il turista sta con la

famiglia che abitualmente occupa l'abitazione; appartamenti, ville, case, *chalet* e altri alloggi affittati interamente, come alloggio turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali.

## 2. VARIABILI DI RIFERIMENTO

### A) CAPACITA' RICETTIVA

- **Camera:** unità formata da una camera o una serie di camere costituente un'unità indivisibile in una struttura ricettiva o in una abitazione. Il numero di stanze esistenti è dato dal numero che la struttura mette a disposizione per i turisti. Vanno escluse, pertanto, le camere utilizzate come residenza permanente (per più di un anno). Le stanze da bagno non rientrano nel computo delle camere.
- **Letto o posto letto:** si riferisce ad un letto singolo dell'esercizio ricettivo. Un letto matrimoniale viene contato come due posti letto. Un posto tenda, roulotte, *mobihome*, in genere rappresentano quattro posti letto (se non è noto il numero effettivo). Per ciascun esercizio ricettivo il numero complessivo di posti letto (nel modello ISTAT MOV/C) deve includere i letti aggiunti. A livello comunale il numero di posti letto deve riguardare sia i posti letto degli esercizi operanti sia quelli degli esercizi temporaneamente chiusi (stagionalità o altro).
- **Letti degli esercizi aperti:** si intendono i posti letto o letti, compresi i letti aggiunti, degli esercizi **funzionanti** nel mese di riferimento. Sono esclusi dal conteggio i letti degli esercizi temporaneamente chiusi (stagionalità, ristrutturazione o altro motivo).
- **Letti degli esercizi rispondenti:** si intendono i posti letto, compresi i letti aggiunti, degli esercizi aperti nel mese di riferimento che **hanno comunicato il movimento** di loro pertinenza.
- **Giornate-letto disponibili:** per ciascuna categoria e tipo di esercizio, sono calcolate mensilmente come somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, per ciascun **esercizio aperto** nel mese di riferimento ed appartenente a quella categoria e tipo di esercizio, il relativo numero di **giorni di apertura** per il proprio numero di **letti, compresi i letti aggiunti**.
- **Giornate-letto potenziali:** sono calcolate mensilmente come prodotto tra il numero di **letti, compresi quelli aggiunti**, di tutti gli **esercizi, sia aperti che chiusi**, per il numero dei **giorni del mese** di riferimento.

### B) MOVIMENTO DEI CLIENTI

- **Arrivi:** numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo considerato. Dalla rilevazione sono esclusi i minori di età inferiore ai tre anni.
- **Presenze:** il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.

#### N. B.

Nel caso in cui i clienti lascino l'esercizio ricettivo nello stesso giorno in cui hanno preso alloggio senza trascorrervi la notte (sostando, quindi, in esso per poche ore) devono essere conteggiati come presenti nella notte relativa al giorno stesso di arrivo, al fine di rilevarne comunque la presenza.

Gli esercizi **aperti** in cui non è stato registrato alcun movimento sono comunque tenuti a darne comunicazione al relativo ente territoriale di riferimento, che provvederà alla corretta compilazione della sezione A) (includendo tali esercizi per il calcolo delle variabili di riferimento) e della sezione B) (considerando movimento pari a zero per tali strutture).

- **Indice di utilizzazione lorda dei posti letto alberghieri:** è dato dal rapporto tra le presenze (P) registrate e il numero di giornate letto potenziali ( $G_p$ ) negli esercizi alberghieri (incluse le

chiusure stagionali, per ristrutturazione o altre chiusure temporanee), dove il numero di giornate letto potenziali, è dato dal prodotto tra il numero di **giorni del mese** (g) per il **numero di posti letto** (L).

$$I_L = P/(G_p) = P/(g * L).$$

- **Indice di utilizzazione netta dei posti letto alberghieri:** è dato dal rapporto tra le presenze (P) registrate e il numero di giornate letto di effettiva apertura ( $G_e$ ) degli esercizi alberghieri (escluse le chiusure stagionali, per restauro o altre chiusure temporanee), dove il numero di giornate letto di effettiva apertura è dato dal prodotto tra il numero di **giorni di apertura dell'esercizio** ( $g_e$ ) per il **numero di posti letto** (L).

$$I_N = P/(G_e) = P/(g_e * L).$$